

COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO
DEL MERCATO DENOMINATO
“MERCATO AGRICOLO di CAPO DI PONTE”**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2021

REGOLAMENTO del mercato denominato "MERCATO AGRICOLO DI CAPO DI PONTE "

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di capo di Ponte allo scopo di promuovere i prodotti agricoli del territorio, intende attivare ogni QUARTA DOMENICA del mese nello spazio adiacente all'Infopoint (ingresso sud) il mercato denominato "**Mercato Agricolo di Capo di Ponte "**".

Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare le norme per la partecipazione al mercato denominato "Mercato Agricolo di Capo di Ponte", riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con o senza certificazione biologica, fornendo loro la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

L'istituzione del mercato ha lo scopo di:

- 1) favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali locali e di qualità e accorciare la filiera produttiva;
- 2) promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 3) promuovere la conoscenza della cultura rurale e favorire lo sviluppo agricolo locale;
- 4) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita promuovendo la trasparenza nelle etichettature;
- 5) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza sul territorio, favorendo la vendita diretta dei prodotti, avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e la salubrità del processo produttivo;
- 6) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 7) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 8) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento è rinvenibile nelle seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 2135 del Codice Civile
- il Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228 e s.m.i
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2007
- l'art.8 della L.580/93 inerente l'iscrizione delle imprese alla Camera di Commercio
- I regolamenti comunitari componenti il c.d. pacchetto Igiene

In particolare il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE

Possono esercitare la vendita diretta nel “Mercato Agricolo di Capo di Ponte”: gli imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 2135 c.c., così come innovato dal D.Lgs 228/ 2001) singoli o associati, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs.n. 228/2001, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della legge n. 58011/1993, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nel territorio della Valle Camonica, Val di Scalve, Lago d'Iseo, e Val Cavallina
- vendita di prodotti agricoli provenienti **esclusivamente** dalla propria azienda, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione (la presente condizione è restrittiva rispetto alla normativa vigente e assume valore prescrittivo per la partecipazione al mercato);
- conformità alla normativa vigente in materia igienico sanitaria in base alle norme contenute nel Pacchetto Igiene ed in materia di etichettatura (i prodotti devono essere etichettati con l'indicazione del luogo di origine territoriale e il nome dell'impresa produttrice);
- non abbiano riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode.

ART. 4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE IN VENDITA

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel “Mercato Agricolo di Capo di Ponte ” sono le seguenti:

- Prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991e s.m.i. -
- Prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991e s.m.i. -
- Erbe officinali e aromatiche

Non è consentita la vendita di animali vivi.

ART. 5 – VENDITA ED ALTRE ATTIVITA' CONSENTITE

Nel mercato denominato “Mercato Agricolo di Capo di Ponte” è inoltre ammessa:

- La degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva, purché non si effettuino preparazioni di alimenti;
- L'attività didattica e dimostrativa legata ai prodotti alimentari, organizzata dagli agricoltori o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.

ART. 6 – MODALITÀ DI VENDITA E TRASPARENZA DEI PREZZI

L'etichettatura e/o i cartellini di vendita di ogni prodotto messo in vendita nel mercato denominato "Mercato Agricolo di Capo di Ponte" dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

ART. 7 – ORARI E UBICAZIONE

L'attività di vendita nel mercato è consentita dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle 7.00 alle 8.30, mentre lo sgombero dell'area pubblica è previsto tra le 12.30 e le ore 13.30.

Luogo di svolgimento: Spazio compreso tra Infopoint e

Hotel Graffiti Park

Giorno di svolgimento: QUARTA domenica del mese.

Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del Responsabile di Polizia Locale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, localizzazione del mercato, numero e dimensioni dei posteggi o momentanea sospensione.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento confermerà o varierà il giorno e luogo di svolgimento del mercato denominato "Mercato Agricolo di capo di Ponte".

ART. 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo i seguenti criteri di priorità:

1. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole, con sede produttiva ubicata nel Comune di Capo di Ponte;
2. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole, con sede produttiva ubicata in Valle Camonica;
3. prodotti agricoli provenienti da aziende/imprese agricole, con sede produttiva ubicata in Val di Scalve, sul Lago d'Iseo e in Val Cavallina.
4. data di presentazione della domanda di partecipazione, purché ammissibile e completa; in caso di presentazione in pari data sarà applicato l'ulteriore criterio di anzianità di iscrizione alla CCIAA;

ART. 9 – COMMISSIONE DI CONTROLLO

Al fine di verificare il corretto funzionamento del mercato, viene costituita un'apposita commissione composta da:

- Sindaco o suo delegato
- Due rappresentanti tra i produttori agricoli assegnatari dei posteggi
- Ufficiale di Polizia Locale

I due membri della Commissione, esterni all'Amministrazione, sono nominati dal Sindaco, durano fino a revoca.

La Commissione:

- è convocata dal Presidente il quale è tenuto a convocarla anche nel caso sia richiesta da almeno due membri

- ha compiti ispettivi e propositivi in ordine alla applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11. A tal fine può effettuare sopralluoghi presso il mercato agricolo, i fondi e le strutture delle aziende agricole.
- può nominare un esperto di tecniche agronomiche, in qualità di consulente con finalità di supporto in occasione di sopralluoghi presso i mercati, presso i fondi, le strutture delle aziende e durante le sedute della commissione. Il consulente presta la propria opera a titolo gratuito e viene nominato e revocato a maggioranza dei componenti della Commissione.

Gli accertamenti devono essere effettuati da almeno tre componenti della commissione, eventualmente supportati dal consulente e dalla Polizia Municipale.

ART. 10 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli.

Sono inoltre tenuti a:

- Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- Lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- I contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento.

A tal fine gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire agli organi di controllo – Commissione di cui al precedente art. 9 e Polizia Locale – l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e sono tenuti a dimostrare l'osservanza del presente Regolamento e di tutte le normative commerciali ed igienico-sanitarie.

Fatte salve le sanzioni di legge, anche l'inosservanza del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni regolamentari comunali.

In caso di più violazioni del presente regolamento, commesse anche in tempi diversi e in caso di assenza dal mercato per più di tre volte per dimostrati gravi motivi di forza maggiore (Malattia, sinistro, lutto,..., ecc...) nell'arco dell'anno solare è disposta la revoca dell'autorizzazione e l'estromissione dal mercato stesso.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli imprenditori agricoli singoli o associati, che intendono partecipare al mercato per la vendita di prodotti agricoli, dovranno presentare domanda al soggetto gestore.

La domanda di partecipazione (vedi modello allegato) implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme del presente regolamento.

A tutte le domande dovrà essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenenti le seguenti informazioni:

- a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
- b) la descrizione delle attività aziendali;
- c) l'indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- d) stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- e) copia fascicolo aziendale;
- f) copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- g) copia visura camerale.

Le domande dovranno tramite **PEC (protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it)** entro il termine stabilito nell'avviso di manifestazione d'interesse che verrà pubblicato all'entrata in vigore del presente regolamento.

Durante il corso dell'anno si possono presentare, almeno 30 giorni prima del mercato cui s'intende partecipare, domande per presenziare per periodi definiti di tempo (massimo per tre mercati consecutivi), compilando l'apposita porzione del modello di domanda, solo se s'intende proporre propri specifici **monoprodotti stagionali** (per esempio: mele, e propri derivati, in autunno). Tali domande saranno accolte solo nei limiti di eventuali posteggi non assegnati e disponibili e ferme restando le condizioni indicate al precedente art.3 nonché i criteri di assegnazione di cui al precedente art.8.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione sul sito del Comune, una volta che la delibera di Consiglio Comunale che lo ha approvato è divenuta esecutiva.

Trasmettere PEC a:
protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it

COMUNE DI CAPO DI PONTE
Polizia Locale

Il/La Sottoscritto/a

COGNOME _____ NOME _____

data di nascita _____

residente _____

titolare della ditta _____

codice fiscale _____ P.IVA: _____

SCIA presentata in data _____ Comune di _____

telefono _____ e-mail _____

CHIEDE

l'assegnazione di un posteggio per la partecipazione al mercato denominato "**MERCATO AGRICOLO DI CAPO DI PONTE**" con i seguenti prodotti/merci _____

Specifica che
la richiesta è per un **posteggio costante**

la richiesta è per un **posteggio stagionale (*)**, se disponibile, per i mesi di (max TRE) _____

dichiara

- di conoscere ed accettare in ogni sua parte il Regolamento Comunale relativo al mercato agricolo di Capo di Ponte;
- di essere a conoscenza ed accettare che i dati personali forniti nella presente saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della privacy.

* La richiesta deve essere presentata almeno 30 gg prima del mercato cui si intendere partecipare (art.12)

Data,

Firma
